

Circolari per la clientela

Modello 770/2026 - Principali novità - Termini e modalità di invio

1 PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 27.2.2026 n. 72221, ha approvato il modello 770/2026, relativo al periodo di imposta 2025, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati (quest'ultime aggiornate in data 10.6.2026).

Il modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti (art. 4 del DPR 322/98).

Di seguito si riepilogano i principali aspetti e le novità del modello 770/2026.

2 AMBITO APPLICATIVO

Sono obbligati a presentare il modello 770/2026 i soggetti che hanno corrisposto nel 2025 somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su:

- redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e altri redditi, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore, compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del DPR 600/73 e dell'art. 33 co. 4 del DPR 42/88);
- redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi.

3 COMPOSIZIONE DEL MODELLO

Il modello è composto da:

- frontespizio;
- 16 quadri staccati.

3.1 QUADRI STACCATI

I quadri del modello 770/2026 sono i seguenti.

Quadro	Periodo di riferimento
SF	Relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
SG	Relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale.
SH	Relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti.
SI	Relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2025.
SK	Relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti.
SL	Relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto.
SM	Relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

Quadro	Periodo di riferimento
SO	Relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6 co. 2 e 10 co. 1 del DLgs. 461/97, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell'art. 67 co. 1 lett. c) - <i>c-quinquies</i>) del TUIR e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell'IVIE per i soggetti da essi rappresentati.
SP	Relativo alle ritenute operate sui titoli atipici.
SQ	Relativo ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al DLgs. 239/96, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli simili immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. di cui all'art. 27-ter del DPR 600/73.
SS	Relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione.
DI	Relativo all'eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore.
ST	Riguardante le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate nonché i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive.
SV	Relativo alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti.
SX	Relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del DPR 455/97 e ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.
SY	Relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute ex art. 25 del DL 78/2010. Deve essere altresì utilizzato per l'indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

3.2 FRONTESPIZIO

Nel frontespizio sono presenti i seguenti riquadri:

- “Tipo di dichiarazione” (correttiva nei termini o integrativa con l'indicazione del protocollo di dichiarazione inviata e l'eventuale presenza di eventi eccezionali);
- “Dati relativi al sostituto”;
- “Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”;
- “Redazione della dichiarazione”;
- “Firma della dichiarazione”;
- “Impegno alla presentazione telematica”;
- “Visto di conformità”.

Riquadro “Redazione della dichiarazione”

Il riquadro “Redazione della dichiarazione” è composto da due sezioni:

- “Quadri compilati e ritenute operate”. La sezione si utilizza per indicare i quadri che compongono la dichiarazione e le caselle relative alle ritenute operate e il flusso che viene trasmesso (“Dipendente”, “Autonomo”, “Capitale”, “Locazioni brevi”, “Altre ritenute”);
- “Gestione separata”. La sezione è da compilare se il sostituto si avvale della facoltà di trasmettere i dati separatamente in più flussi (indicando il codice “2” nel campo “Tipologia invio”).

Nel riquadro è presente anche il campo “Tipologia invio” dove inserire il codice “1” se il sostituto opta per trasmettere i diversi dati con un unico flusso, ovvero il codice “2” se opta per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2026 (avvalendosi di intermediari o provvedendo direttamente senza avvalersi di un intermediario).

Il numero massimo di flussi che possono essere trasmessi è pari a 3, i quali devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute (“Dipendente”, “Autonomo”, “Capitale”, “Locazioni brevi” e “Altre ritenute”). Occorre tenere presente che:

- la parte “Locazioni brevi” deve essere trasmessa insieme a quella “Autonomo” (se quest’ultima è presente);
- se non sono presenti ritenute su redditi di lavoro autonomo, il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero, in caso di invio separato, in due flussi il primo “Locazioni brevi” e il secondo “Dipendente”;
- la parte “Altre ritenute” deve essere trasmessa insieme ad uno dei tre flussi principali (“Dipendente”, “Autonomo”, “Capitale”).

Ad esempio, se il sostituto si avvale di due professionisti, un Consulente del Lavoro e un Dottore Commercialista, il modello 770/2026 può essere trasmesso in due flussi:

- flusso “Dipendente” (in relazione ai dati sui redditi di lavoro dipendente), trasmesso dal Consulente del Lavoro;
- flusso “Autonomo” (in relazione ai dati sui redditi di lavoro autonomo), trasmesso dal Dottore Commercialista.

4 PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 770/2026

Le principali novità del modello 770/2026 riguardano:

- la somma che non concorre alla formazione del reddito (o *bonus*) per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro;
- il trattamento integrativo speciale nel settore turistico;
- la sospensione dei versamenti introdotta in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i Campi Flegrei nel marzo 2025;
- l'imposta sostitutiva sugli straordinari degli infermieri;
- l'agevolazione sui dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato.

Altra novità che si ripercuote per la prima volta sul modello 770/2026 riguarda la semplificazione prevista a partire dal periodo di imposta 2025 e consistente nella trasmissione mensile, in occasione dell’invio del modello F24, dei dati aggiuntivi relativi alle ritenute e trattenute su redditi di lavoro dipendente e autonomo. L’invio di tali dati viene equiparato alla loro esposizione nel modello 770.

4.1 SOMMA CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO (O *BONUS*)

La principale novità del quadro SX riguarda l’introduzione del rigo SX50 (denominato “Somma che non concorre alla formazione del reddito”), riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2025 l’erogazione del *bonus ex art. 1 co. 4, 5, 7 - 9 della L. 207/2024* ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro.

Il *bonus* è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente una percentuale del:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è tra 8.500,01 e 15.000,00 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000,00 euro.

Il *bonus* non concorre alla formazione del reddito del lavoratore ed è erogato dal datore di lavoro (sostituto d’imposta) che potrà recuperare il credito generato mediante compensazione nel modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 9:

- “1704”, per il modello F24;
- “175E”, per il modello F24 EP.

Operativamente, nel rigo SX50 occorre indicare:

- l'ammontare del credito maturato per effetto dell'erogazione del *bonus* riconosciuto dal sostituto d'imposta nell'anno 2025, nella colonna 2 ("Credito maturato nell'anno"). L'importo è al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare, che vanno esposti rispettivamente nelle colonne 3 e 4;
- l'ammontare del credito relativo al *bonus* riconosciuto dal sostituto d'imposta nell'anno in corso e successivamente recuperato dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo "1704" e "175E", nella colonna 3 ("Credito recuperato erogato anno corrente"). Detto credito non è quello utilizzato in compensazione, bensì quello recuperato al sostituto in quanto non spettante e può riferirsi anche al *bonus* riconosciuto da altri sostituti d'imposta. L'importo corrisponde alla somma indicata nel campo 727 delle CU trasmesse al netto dell'ammontare della somma eventualmente già recuperata dal precedente sostituto (campo 740 delle CU trasmesse);
- l'ammontare del credito relativo al *bonus* riconosciuto e da recuperare da parte del sostituto d'imposta successivamente alle operazioni di conguaglio (campo 728 delle CU trasmesse), nella colonna 4 ("Credito da recuperare"). Detto credito da recuperare al sostituto può riferirsi anche al *bonus* riconosciuto e non recuperato da altri sostituti d'imposta;
- l'ammontare del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 fino al 16.3.2026, nella colonna 6 ("Credito utilizzato in F24");
- il credito che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16.3.2026, risultante dalla differenza tra l'importo di colonna 2 e quello di colonna 6, nella colonna 7 ("Credito residuo").

4.2 TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE NEL SETTORE TURISTICO

Nel rigo SX1 colonna 6 viene confermata l'indicazione del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale per il settore turistico previsto dall'art. 1 co. 395 - 398 della L. 207/2024, riconosciuto dal sostituto per il periodo dall'1.1.2025 al 30.9.2025. Tale importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse.

Il trattamento integrativo speciale:

- riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5 della L. 287/91, e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali (per accedervi il lavoratore deve avere un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a 40.000,00 euro);
- è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi (tale somma non concorre alla formazione del reddito);
- viene riconosciuto dal sostituto d'imposta (dietro richiesta del lavoratore) che poteva recuperare il credito maturato mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (a tal fine è stato istituito il codice tributo "1702").

Inoltre, nel rigo SX1 colonna 7 deve essere indicato l'ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, e 6 (quest'ultimo, relativo al trattamento integrativo speciale) utilizzato in compensazione mediante modello F24 per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV del modello 770.

4.3 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI NEI CAMPI FLEGREI

Nel punto 10 "Note" dei quadri ST (sezioni I e II) ed SV è possibile inserire il nuovo codice "V", relativo alla sospensione dei versamenti nell'area dei Campi Flegrei prevista dell'art. 11 del DL 65/2025 (conv. L. 101/2025) e la cui ripresa è stata fissata in unica soluzione al 10.12.2025 (senza applicazione di sanzioni e interessi).

In particolare, il codice “V” deve essere utilizzato se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, operate nel periodo dal 13.3.2025 al 31.8.2025, da parte di sostituti d'imposta che risiedono, hanno la sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati in conseguenza degli eventi sismici del 13.3.2025 e del 15.3.2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

4.4 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI STRAORDINARI DEGLI INFERMIERI

Nella sezione I del quadro ST deve essere indicata l'imposta sostitutiva operata sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri, introdotta – a partire dal 2025 – dall'art. 1 co. 354 - 355 della L. 207/2024.

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali è pari al 5% e si applica sui compensi erogati per lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, stipulato il 2.11.2022 (sono inclusi i compensi erogati per le “ore di pronta disponibilità”, mentre rimangono esclusi i compensi erogati per le “prestazioni svolte in sede elettorale”).

I destinatari dell'imposta sostitutiva sono gli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, mentre è escluso il personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera e svolgente “attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche”.

L'imposta sostitutiva è versata dal sostituto d'imposta tramite modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, utilizzando i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 7, vale a dire:

- “1069”, “1608”, “1924”, “1925” e “1309”, per il modello F24;
- “176E”, “177E” e “178E”, per il modello F24 EP.

Estensione dell'ambito applicativo a decorrere dal 2026

L'imposta sostitutiva è stata estesa anche ai compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate, ai sensi dell'art. 1 co. 944 e 945 della L. 199/2025.

In particolare, i compensi assoggettabili a imposta sostitutiva sono i:

- compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture sanitarie;
- compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali.

Tale estensione si applica ai compensi erogati dall'anno 2026 e pertanto non ha effetto sul modello 770/2026, bensì sul modello 770/2027 (periodo di imposta 2026).

4.5 DIVIDENDI DERIVANTI DALLE AZIONI ATTRIBUITE IN SOSTITUZIONE DI PREMI DI RISULTATO

L'art. 6 della L. 76/2025 ha introdotto un'agevolazione fiscale per l'anno 2025 (riproposta anche per l'anno 2026 dall'art. 1 co. 13 della L. 199/2025) in base alla quale i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare e per un importo non superiore a 1.500,00 euro annui.

Per effetto della nuova agevolazione, nel quadro SI (relativo agli utili e proventi equiparati pagati nell'anno 2025), rigo SI14, colonna 5, è stato introdotto il codice 4, da utilizzare qualora si tratti della quota esente relativa ai dividendi derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui all'art. 6 della L. 76/2025.

4.6 TRASMISSIONE MENSILE DEI DATI AGGIUNTIVI CON MODELLO F24

L'art. 16 del DLgs. 1/2024 prevede la possibilità per i sostituti d'imposta di trasmettere dati aggiuntivi all'Agenzia delle Entrate, unitamente al modello F24. Tale facoltà è stata resa operativa dall'Agenzia delle Entrate con il provv. 31.1.2025 n. 25978, a partire dal periodo di imposta 2025.

La nuova procedura può essere utilizzata dai soggetti che:

- corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute/trattenute alla fonte;
- effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.

I dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell'invio del modello F24 devono essere esposti nel nuovo modello denominato "PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE".

Le comunicazioni dei dati aggiuntivi, effettuate con le modalità previste dalla norma e dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sono equiparate a tutti gli effetti alla loro esposizione nel modello 770 (i dati già trasmessi con F24 non dovranno quindi essere riportati sul modello 770), anche ai fini del controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/73.

5 REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - FATTISPECIE FREQUENTI

Con riferimento agli obblighi del sostituto di imposta, si riportano le seguenti fattispecie di compilazione di modelli dichiarativi che sono tra le più frequenti in materia di redditi di natura finanziaria. In particolare, vengono analizzati:

- il pagamento di dividendi da parte di società di capitali;
- il pagamento di interessi su obbligazioni emesse da soggetti diversi dai c.d. "grandi emittenti";
- il pagamento di interessi su finanziamenti soci.

5.1 PAGAMENTO DI DIVIDENDI DA PARTE DI SOCIETÀ DI CAPITALI

Per i dividendi distribuiti ai soggetti non imprenditori, dal 2018 la L. 205/2017 ha equiparato la tassazione degli utili qualificati a quella degli utili non qualificati, prevedendo l'applicazione generalizzata della ritenuta a titolo di imposta del 26% di cui all'art. 27 co. 1 del DPR 600/73.

Qualora il percipiente operi in regime di impresa (imprenditore o società) la ritenuta non deve essere operata, in quanto il reddito prodotto ha natura di reddito d'impresa e non di reddito di capitale.

L'esclusione dalla ritenuta è prevista anche per gli enti non commerciali, i quali, sia per gli utili derivanti dalle partecipazioni possedute nell'ambito dell'attività istituzionale che per quelli percepiti nell'ambito della sfera commerciale, assoggettano ad IRES il 100% del dividendo percepito.

Le ritenute alla fonte sui dividendi, di cui all'art. 27 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun trimestre solare in cui sono state operate (art. 8 co. 1 n. 5 del DPR 602/73 e 18 del DLgs. 241/97).

Le società di capitali che erogano il dividendo, quindi, procedono al versamento della ritenuta:

- entro il 16 aprile, in relazione agli importi distribuiti nel primo trimestre (gennaio-marzo);
- entro il 16 luglio, in relazione agli importi distribuiti nel secondo trimestre (aprile-giugno);
- entro il 16 ottobre, in relazione agli importi distribuiti nel terzo trimestre (luglio-settembre);
- entro il 16 gennaio, in relazione agli importi distribuiti nel quarto trimestre (ottobre-dicembre).

Per il versamento della ritenuta, il sostituto di imposta utilizza il codice tributo "1035".

Nella tabella che segue si riepilogano i diversi regimi di tassazione dei dividendi per il soggetto percipiente.

Percipiente	Tassazione	Ritenuta
Persona fisica non imprenditore residente (partecipazioni qualificate sui redditi corrisposti dall'1.1.2018 e partecipazioni non qualificate)	Con ritenuta a titolo di imposta	26% a titolo di imposta
Enti non commerciali (associazioni, fondazioni, <i>trust</i> ecc.)	In dichiarazione	Nessuna
Imprenditore individuale residente	In dichiarazione	Nessuna
Società di persone residente	In dichiarazione	Nessuna
Società di capitali o ente commerciale residente	In dichiarazione	Nessuna
Soggetto non residente senza S.O.	Con ritenuta a titolo d'imposta	26% a titolo di imposta
Società di capitali comunitaria senza S.O.	Con ritenuta a titolo d'imposta	1,20% a titolo di imposta
Società di capitali comunitaria in regime madre-figlia	Nessuna	Nessuna

In caso di intestazione fiduciaria della partecipazione ad una società abilitata a svolgere le attività previste dall'art. 1 della L. 39/66, il prelievo sui dividendi ex art. 27 del DPR 600/73 deve essere effettuato dal soggetto emittente, ossia dalla società di capitali che distribuisce l'utile. Per i dividendi derivanti da titoli quotati immessi nel sistema accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. soggetti all'imposta sostitutiva ex art. 27-ter del DPR 600/73, il prelievo viene effettuato dall'intermediario presso il quale i titoli sono depositati.

Indicazione all'interno del modello 770/2026

I dividendi corrisposti nel 2025 devono essere indicati all'interno del modello 770/2026 come segue.

Percipiente	Dichiarazione
Persona fisica non imprenditore residente (partecipazioni qualificate sui redditi corrisposti dall'1.1.2018 e partecipazioni non qualificate)	Quadro SI del modello 770 Non occorre compilare il quadro SK
Persona fisica residente che percepisce dividendi su partecipazioni qualificate che non scontano la ritenuta a titolo di imposta	Quadro SI (rigo SI14) del modello 770 Quadro SK del modello 770
Enti non commerciali (associazioni, fondazioni, <i>trust</i> ecc.)	Quadro SI (rigo SI14) del modello 770 Quadro SK del modello 770
Imprenditore individuale residente	Quadro SI (rigo SI14) del modello 770 Quadro SK del modello 770
Società di persone residente	Quadro SI (rigo SI14) del modello 770 Quadro SK del modello 770
Società di capitali o ente commerciale residente	Quadro SI (rigo SI14) del modello 770 Quadro SK del modello 770
Soggetto non residente senza S.O.	Quadro SI del modello 770 Quadro SK del modello 770
Società di capitali comunitaria senza S.O.	Quadro SI del modello 770 Quadro SK del modello 770
Società di capitali comunitaria in regime madre-figlia	Quadro SI (rigo SI14) del modello 770 Quadro SK del modello 770

Gli utili formati nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale per le società di capitali di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR (i quali non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell'art. 8 del DM 23.4.2004) vanno indicati sempre nel quadro SK del modello 770.

5.2 PAGAMENTO DI INTERESSI SU OBBLIGAZIONI EMESSE DA SOGGETTI DIVERSI DAI C.D. "GRANDI EMITTENTI"

Per le obbligazioni e titoli simili emessi dai soggetti residenti in Italia diversi dai c.d. "grandi emittenti" (banche, società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati ecc.) operano le disposizioni contenute nell'art. 26 co. 1 del DPR 600/73. Di conseguenza, il soggetto erogatore opera una ritenuta a titolo di imposta del 26% sugli interessi corrisposti agli obbligazionisti che non svolgono attività di impresa.

La ritenuta viene, invece, applicata a titolo di acconto nei confronti di:

- imprese individuali (per i titoli in regime di impresa);
- snc, sas, srl, spa ed enti commerciali;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

La particolarità di questa tipologia di provento consiste nel fatto che la ritenuta deve essere operata dall'emittente e non dall'intermediario che interviene nella riscossione.

Nella tabella che segue si riepilogano i diversi regimi di tassazione degli interessi per il soggetto percipiente.

Percipiente	Tassazione	Ritenuta
Persona fisica non imprenditore residente	Con ritenuta a titolo di imposta	26% a titolo di imposta
Società semplice residente	Con ritenuta a titolo di imposta	26% a titolo di imposta
Ente non commerciale residente	Con ritenuta a titolo di imposta	26% a titolo di imposta
Società di persone commerciale residente	In dichiarazione	26% a titolo di acconto
Società di capitali residente	In dichiarazione	26% a titolo di acconto

La particolarità di questa tipologia di provento soggetto a ritenuta è rappresentata dal fatto che non prevede la compilazione del modello 770.

Ai sensi dell'art. 2 co. 6 del DPR 322/98, infatti, i soggetti IRES che hanno corrisposto gli interessi in argomento, che sono soggetti a ritenuta alla fonte, devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta "contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri". Tali soggetti devono quindi compilare il quadro RZ del modello REDDITI SC.

In particolare, gli interessi, i premi e gli altri frutti di titoli obbligazionari emessi da società che non rientrano tra i c.d. "grandi emittenti" devono essere indicati nel prospetto B, avendo cura di inserire nella colonna 1 (causale) il corrispondente codice:

- A, per interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e simili, emessi anteriormente al 30.6.97 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della L. 725/94;
- B, per interessi, premi e altri frutti, relativi a titoli obbligazionari e simili, emessi a partire dal 30.6.97 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applica l'art. 26 co. 1 del DPR 600/73;
- C, per i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 26 co. 1 del DPR 600/73;
- E, per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi fino al 31.12.88 da soggetti residenti ai quali si applicano le disposizioni vigenti all'1.7.98;
- F, per gli interessi, i premi e gli altri frutti di titoli obbligazionari e simili previsti dall'art. 2 del DLgs. 239/96, per i quali resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26 co. 1 del DPR 600/73.

Nella colonna 2 del prospetto B occorre indicare anche gli interessi delle cedole dei titoli

obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei medesimi titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.

Percipiente	Ritenuta
Persona fisica non imprenditore residente (ritenuta a titolo di imposta)	Quadro RZ, prospetto B
Società semplice residente (ritenuta a titolo di imposta)	Quadro RZ, prospetto B
Ente non commerciale residente (ritenuta a titolo di imposta)	Quadro RZ, prospetto B
Società di persone commerciale residente (ritenuta d'acconto)	Quadro RZ, prospetto B
Società di capitali residente (ritenuta d'acconto)	Quadro RZ, prospetto B

5.3 PAGAMENTO DI INTERESSI SU FINANZIAMENTI SOCI

Con riferimento agli interessi maturati sui mutui erogati dai soci, il soggetto pagatore, se assume la qualifica di sostituto d'imposta, è obbligato:

- ad operare la ritenuta ex art. 26 co. 5 del DPR 600/73;
- ad effettuarne il versamento entro il 16 del mese successivo alla data di corresponsione o di maturazione, mediante F24, indicando, in corrispondenza dei relativi importi, il codice tributo "1030", se i percettori sono residenti in Italia, e il codice tributo "1031", se si tratta di soggetti non residenti.

In linea generale, la ritenuta di cui all'art. 26 co. 5 del DPR 600/73 è operata con aliquota del 26% ed a titolo d'acconto. Tuttavia, la società partecipata non è obbligata ad operare detta ritenuta qualora il socio percettore operi in regime d'impresa.

La ritenuta in esame è, invece, operata a titolo di imposta sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti, ancorché realizzati nell'esercizio di impresa. In questo caso, è, tuttavia, possibile:

- ridurre la misura di tale ritenuta mediante l'applicazione delle Convenzioni internazionali, oppure;
- escludere l'obbligo di operare la c.d. "ritenuta in uscita", in presenza delle condizioni di cui all'art. 26-*quater* del DPR 600/73, applicando il regime di esenzione previsto dalla direttiva 2003/49/CE.

Il regime delle ritenute viene riepilogato nella tabella che segue.

Percipiente	Tassazione	Ritenuta
Persona fisica non imprenditore residente	In dichiarazione	26% a titolo di acconto
Società semplice residente	In dichiarazione	26% a titolo di acconto
Società di persone commerciale residente	In dichiarazione	Nessuna
Società di capitali residente	In dichiarazione	Nessuna
Soggetto non residente senza S.O. (salvo l'applicazione di Convenzioni internazionali o di regimi di esenzione)	Con ritenuta a titolo di imposta	26% a titolo di imposta

Gli interessi su finanziamenti dei soci pagati nel 2025 devono essere così dichiarati nel modello 770/2026. In una casistica, si deve compilare il quadro RZ del modello REDDITI 2026.

Percipiente	Ritenuta
Persona fisica residente (ritenuta d'acconto)	Quadro SF del modello 770 causale "A"
Società semplice residente (ritenuta d'acconto)	Quadro SF del modello 770 causale "A"
Società di persone commerciale residente (nessuna ritenuta)	Nessun obbligo di dichiarazione
Società di capitali residente (nessuna ritenuta)	Nessun obbligo di dichiarazione
Soggetto non residente senza S.O. (ritenuta a titolo d'imposta operata in misura piena)	Quadro RZ, prospetto G, del modello REDDITI SC

Percipiente	Ritenuta
Soggetto non residente senza S.O. (ritenuta a titolo d'imposta operata in misura ridotta per effetto delle Convenzioni contro le doppie imposizioni)	Quadro SF del modello 770, causale "Q"
Soggetto non residente senza S.O. (ritenuta a titolo d'imposta non operata in virtù dell'esenzione prevista dall'art. 26- <i>quater</i> del DPR 600/73)	Quadro SF del modello 770, causale "V"

6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il modello 770/2026 deve essere presentato esclusivamente per via telematica in una delle seguenti modalità:

- direttamente dal sostituto d'imposta (utilizzare i servizi telematici *Entratel* o *Fisconline*);
- tramite un intermediario abilitato (ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DPR 322/98 e successive modificazioni);
- tramite società appartenenti al gruppo.

L'intermediario, le società del gruppo e gli altri incaricati devono:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta (detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera). Se il contribuente ha conferito l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l'incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati in esse contenuti. La data di tale impegno, la sottoscrizione e l'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio;
- rilasciare al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione (sottoscritta dal contribuente) e la copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse.

7 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE

Il modello 770/2026 deve essere presentato entro il 2.11.2026.

La scadenza ordinaria prevista per il 31.10.2026 cade di sabato e pertanto slitta al lunedì successivo, giorno 2.11.2026.